

Bruxelles, 20.12.2017
COM(2017) 806 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e lo Stato d'Israele sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità israeliane competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA RACCOMANDAZIONE

In un mondo globalizzato in cui la criminalità grave e il terrorismo sono sempre più transnazionali e polivalenti, le autorità di contrasto dovrebbero essere pienamente attrezzate per cooperare con i partner esterni al fine di garantire la sicurezza dei loro cittadini. Europol dovrebbe quindi essere in grado di scambiare dati personali con autorità di contrasto di paesi terzi nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti.

Da quando è entrato in applicazione il regolamento 2016/794¹, il 1° maggio 2017, e conformemente al trattato, la Commissione è competente per negoziare, a nome dell'Unione, accordi internazionali con paesi terzi per lo scambio di dati personali con Europol. Nella misura in cui ciò sia necessario allo svolgimento dei suoi compiti, Europol può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con partner esterni tramite accordi di lavoro e intese amministrative, che non possono di per sé costituire una base giuridica per lo scambio di dati personali.

Tenendo conto della strategia politica delineata nell'agenda europea sulla sicurezza², nelle conclusioni del Consiglio³ e nella strategia globale⁴, delle esigenze operative delle autorità di contrasto in tutta l'UE e dei potenziali vantaggi di una cooperazione più stretta in questo settore, la Commissione ritiene necessario avviare a breve termine negoziati con otto paesi, identificati nell'11^a relazione sui progressi compiuti verso la creazione di un'autentica ed efficace Unione della sicurezza⁵.

La Commissione ha presentato la sua valutazione dei paesi prioritari tenendo conto delle esigenze operative di Europol. La strategia di Europol per il periodo 2016-2020 individua la regione mediterranea come prioritaria ai fini di partenariati rafforzati⁶. Anche la strategia esterna di Europol per il periodo 2017-2020 sottolinea la necessità di una cooperazione più stretta tra Europol e la regione del Medio Oriente e Nord Africa (MENA) per affrontare l'attuale minaccia terroristica e le sfide connesse alla migrazione⁷.

Europol non ha concluso accordi con nessuno dei paesi di questa regione.

La presente raccomandazione riguarda specificamente i negoziati con Israele, anche se la cooperazione con qualsiasi paese della regione MENA dev'essere considerata nel contesto dell'intera regione.

Contesto politico

L'UE e Israele hanno sviluppato solide relazioni sulla base dell'accordo di associazione del 1995 (in vigore dal 2000). Sia l'UE che Israele sono fortemente motivati a lottare contro le minacce alla sicurezza, soprattutto le minacce terroristiche. Israele è molto interessato a

¹ Regolamento (UE) 2016/794 dell'11 maggio 2016 (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

² COM(2015) 185 final.

³ Documento del Consiglio 10384/17 del 19 giugno 2017.

⁴ *Visione condivisa, azione comune: un'Europa più forte - Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea*

<http://europa.eu/globalstrategy/en>

⁵ COM(2017) 608 final.

⁶ Strategia di Europol 2016-2020, adottata dal consiglio di amministrazione di Europol il 1° dicembre 2015:

<https://www.europol.europa.eu/publications-documents/europol-strategy-2016-2020>

⁷ Strategia esterna di Europol 2017-2020, adottata dal consiglio di amministrazione di Europol il 13 dicembre 2016: EDOC#865852v3.

intensificare la cooperazione dell'UE in materia di lotta al terrorismo. Nel marzo 2015 si è svolto a Bruxelles il primo dialogo UE-Israele in materia di lotta al terrorismo e sicurezza, seguito da un secondo dialogo tenutosi in Israele nel settembre 2016. Entrambe le parti hanno convenuto di cooperare in settori come la lotta all'estremismo violento, al finanziamento del terrorismo e al terrorismo non convenzionale, la sicurezza aerea e dei trasporti e la criminalità informatica. È stato espresso interesse a intensificare la cooperazione con le agenzie dell'UE nel settore della giustizia e degli affari interni, specialmente Europol.

In precedenza il Consiglio aveva autorizzato negoziati tra Europol e Israele su un accordo di cooperazione operativa⁸. I negoziati sono stati avviati nel 2010 ma non hanno potuto essere conclusi nel vecchio quadro giuridico di Europol. In tale contesto, si sono già svolte alcune riunioni tecniche tra Europol e le autorità israeliane.

Esigenze operative

Sulla base dei dati contenuti nella valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità (SOCTA) del 2017⁹ e nella relazione sulla situazione e sulle tendenze del terrorismo in Europa (TE-SAT) del 2017¹⁰, delle discussioni di cui sopra nonché, fra l'altro, delle conoscenze degli esperti interni di Europol, la cooperazione con Israele risulta necessaria soprattutto per lottare contro i fenomeni criminali esposti qui di seguito.

Terrorismo: sia l'UE che Israele devono far fronte a una grave minaccia creata da gruppi terroristici attivi nella regione e a livello mondiale. Per affrontare la minaccia dei terroristi (compresi i terroristi combattenti stranieri) occorre una più stretta cooperazione, comprendente lo scambio di dati personali, allo scopo di individuare, prevenire e perseguire in modo efficace i viaggi per scopi terroristici, il finanziamento del terrorismo e l'abuso di Internet per scopi terroristici.

Criminalità informatica: occorre stabilire una cooperazione con Israele tenendo conto, specialmente, della sua competenza nell'indagare e affrontare la criminalità informatica ad alta tecnologia. Una maggiore condivisione di dati di intelligence sarebbe vantaggiosa per combattere una serie di reati di criminalità informatica transnazionale o di reati favoriti dall'informatica, tra cui gli attacchi DDoS (Distributed denials of service, ossia attacchi informatici che esauriscono le risorse di un servizio a partire da più fonti), i casi di riciclaggio di criptovalute, la frode nel settore del servizio elettronico, il sabotaggio della posta elettronica aziendale (business email compromise) e lo sfruttamento sessuale dei minori on line.

2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA RACCOMANDAZIONE

Il regolamento (UE) 2016/794 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) stabilisce il quadro giuridico di Europol, in particolare gli obiettivi, i compiti, l'ambito di competenze, le salvaguardie in materia di protezione dei dati e le modalità di cooperazione con i partner esterni.

La presente raccomandazione è coerente con le disposizioni del regolamento Europol.

L'obiettivo della presente raccomandazione è ottenere dal Consiglio l'autorizzazione per la Commissione a negoziare il futuro accordo a nome dell'UE. La base giuridica che permette al Consiglio di autorizzare l'avvio di negoziati è l'articolo 218, articoli 3 e 4, del TFUE.

⁸ Decisione 2009/371 del Consiglio.

⁹ <https://www.europol.europa.eu/socta/2017>

¹⁰ <https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/tesat2017.pdf>.

In linea con l'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione è designata come negoziatore dell'Unione per l'accordo tra l'Unione europea e Israele sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità israeliane competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e lo Stato d'Israele sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità israeliane competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹ è stato adottato l'11 maggio 2016 ed è applicabile dal 1° maggio 2017.
- (2) Tale regolamento, in particolare l'articolo 25, definisce le norme per il trasferimento di dati personali dall'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) a paesi terzi e ad organizzazioni internazionali. Europol può trasferire dati personali a un'autorità di un paese terzo sulla base di un accordo internazionale concluso tra l'Unione e tale paese terzo ai sensi dell'articolo 218 TFUE, che presti garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.
- (3) È opportuno avviare negoziati al fine di concludere tale accordo tra l'Unione europea e lo Stato d'Israele.
- (4) L'accordo deve rispettare i diritti fondamentali e osservare i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare di cui all'articolo 7, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all'articolo 8 e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui all'articolo 47. È opportuno che l'accordo sia applicato in conformità di tali diritti e principi,

¹¹ Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, un accordo tra l'Unione europea e lo Stato d'Israele sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità israeliane competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo.

Articolo 2

Le direttive di negoziato figurano nell'allegato.

Articolo 3

I negoziati sono condotti in consultazione con il [nome del comitato speciale da inserire a cura del Consiglio].

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*